

DETERMINAZIONE DSAI/35/2018/IDR

**AVVIO DI TRE PROCEDIMENTI SANZIONATORI IN MATERIA DI REGOLAZIONE
TARIFFARIA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. EVENTUALI CHIUSURE CON
PROCEDURE SEMPLIFICATE**

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SANZIONI E IMPEGNI
DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE
PER ENERGIA RETI E AMBIENTE**

Il giorno 9 maggio 2018

VISTI:

- la Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 *bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 e s.m.i., introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80;
- l'art. 45 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e s.m.i. (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012, recante "Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214";
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 2 agosto 2012, 347/2012/R/idr, recante "Definizione dei contenuti informativi e delle procedure di raccolta dati in materia di servizio idrico integrato", come integrata e modificata dalle deliberazioni 412/2012/R/idr e 485/2012/R/idr (di seguito: deliberazione 347/2012/R/idr);

- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2012, 585/2012/R/idr recante "Regolazione tariffaria dei servizi idrici per le gestioni conformi alla legge 36/94 e al d.lgs. 152/06 e per la vendita dei servizi all'ingrosso" e s.m.i. (di seguito: MTT);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2013, 643/2013/R/idr, recante "Approvazione del metodo tariffario idrico e delle disposizioni di completamento" (di seguito: deliberazione 643/2013/R/idr) nonché il suo Allegato A recante il "Metodo tariffario idrico (MTI)" e s.m.i. (di seguito: MTI);
- la deliberazione dell'Autorità 22 gennaio 2015, 13/2015/R/idr, recante: "Approvazione dello specifico schema regolatorio, recante le predisposizioni tariffarie per gli anni 2014 e 2015, proposto dall'Ufficio d'Ambito di Como" (di seguito: deliberazione 13/2015/R/idr);
- la determinazione del Responsabile dell'Ufficio Speciale tariffe e qualità dei servizi idrici dell'Autorità 10 ottobre 2012, n. 2/2012, recante "Modifiche ed integrazioni alla determinazione 7 agosto 2012, n. 1/2012 in materia di definizione dei contenuti informativi e delle procedure di raccolta dati in materia di servizio idrico integrato" (di seguito: determinazione TQI 2/2012);
- la deliberazione dell'Autorità 24 giugno 2016, 329/2016/E/idr (di seguito: deliberazione 329/2016/E/idr);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante "Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni" (di seguito: Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 14 novembre 2016, 658/2016/A (di seguito: deliberazione 658/2016/A);
- gli Allegati A e B alla deliberazione dell'Autorità 2 febbraio 2018, 57/2018/A (di seguito: deliberazione 57/2018/A);
- la deliberazione dell'Autorità 2 febbraio 2018, 58/2018/A (di seguito: deliberazione 58/2018/A);
- la deliberazione dell'Autorità 8 febbraio 2018, 60/2018/A.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 347/2012/R/idr, l'Autorità ha disposto la raccolta, presso i gestori del servizio idrico integrato (di seguito: SII), dei dati necessari alla definizione delle tariffe mediante la trasmissione in formato elettronico della modulistica, approvata con la determinazione TQI 2/2012, composta da quattro file – FileGestore, FileAto, FileGrossista, FileProprietario – e corredata dalle fonti contabili obbligatorie a certificazione degli elementi di costo e di investimento trasmessi;
- la suddetta determinazione TQI 2/2012, in particolare, prevede al punto 3.4.2 (ModCo del FileAto), che il gestore riporti nel prospetto "ModCO" alla voce

“Ricavi da articolazione tariffaria” i ricavi generati dall’articolazione tariffaria relativa ai servizi di acquedotto, fognatura e depurazione;

- con la deliberazione 643/2013/R/idr l’Autorità ha introdotto il metodo tariffario idrico (MTI) per gli anni 2014 e 2015, superando la precedente logica transitoria e portando a compimento il primo periodo regolatorio quadriennale (2012-2015);
- l’articolo 5, commi 1 e 2, della deliberazione 643/2013/R/idr nel disciplinare la procedura di approvazione delle tariffe per gli anni 2014 e 2015, prevede che le stesse siano predisposte dagli Enti d’Ambito o dagli altri soggetti all’uopo competenti anche sulla base, tra l’altro, dei dati ivi elencati raccolti ai sensi della precedente regolazione tariffaria transitoria, aggiornati con i dati di bilancio relativi all’anno 2012 inviati nell’ambito del procedimento di raccolta dati disposto dalla deliberazione 347/2012/R/idr;
- il moltiplicatore tariffario base per gli anni 2014 e 2015 è determinato, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del MTI, in funzione del ricavo stimato del gestore, definito come la sommatoria dei prodotti scalari, per ciascuna tipologia di utente, del vettore delle componenti tariffarie, riferito all’anno 2012, per il trasposto del vettore delle variabili di scala effettivamente rilevate, riferite al 2012 e 2013;
- l’articolo 10, comma 2, del MTI prevede che solo in caso di aggregazione tra due o più gestori del SII, o di accordi di aggregazione da perfezionarsi nell’anno di determinazione tariffaria, è ammessa l’applicazione di un unico moltiplicatore tariffario, calcolato sulla base delle variabili economiche e di scala riferite al complesso delle gestioni, al netto delle transazioni tra i medesimi gestori;
- con la deliberazione 13/2015/R/idr, l’Autorità ha approvato la predisposizione tariffaria MTI per gli anni 2014 e 2015, presentata dall’Ente d’Ambito della Provincia di Como (l’Ufficio d’Ambito di Como, di seguito Ente d’Ambito o EGA), ai sensi dell’articolo 10, comma 2, del MTI, per il gestore virtuale d’Ambito che ricomprendeva le gestioni del SII operanti nell’omonimo territorio dell’Ambito Territoriale Ottimale (ATO) di Como di competenza dell’Ente d’Ambito stesso, tra cui i gestori di cui all’Allegato A al presente provvedimento.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con deliberazione 329/2016/E/idr, l’Autorità ha approvato quattro verifiche ispettive nei confronti di altrettanti gestori del SII, enti di governo d’ambito o degli altri soggetti competenti individuati con legge regionale, per accertare il rispetto della regolazione sul MTT (a.a. 2012-2013), sul MTI (a.a. 2014-2015) e sul primo biennio del MTI – 2 (a.a. 2016-2019) oltreché, in particolare, la correttezza dei dati trasmessi all’Autorità ai sensi della deliberazione 347/2012/R/idr, l’applicazione delle tariffe all’utenza e l’efficienza del servizio di misura;
- in attuazione di tale programma, l’Autorità, in collaborazione con il Nucleo Speciale per l’energia e il sistema idrico della Guardia di Finanza, ha effettuato nei giorni 27-31 marzo e 3-6 aprile 2017 una verifica ispettiva presso Como Acqua S.r.l. (di seguito: Como Acqua), società individuata dall’Ente d’Ambito

con deliberazione n. 36 del 29 settembre 2015, come gestore affidatario *in house providing* del SII nel territorio dell'ATO di Como;

- a seguito della citata verifica è emersa la necessità di richiedere, con nota del Direttore della Direzione Accountability e Enforcement (del 3 ottobre 2017 prot. Autorità 32175) opportuni chiarimenti e riscontri documentali alle dichiarazioni rese in quella sede ai quali Como Acqua ha risposto con nota 20 novembre 2017 (acquisita con prot. Autorità 37675);
- dall'esame delle risultanze della predetta verifica ispettiva, nonché dall'esame della nota e della documentazione inviata da Como Acqua con la nota del 20 novembre 2017, è emerso che:
 - in violazione dell'articolo 10, comma 2, del MTI, il **Comune di Brunate** - gestore in economia del servizio di fognatura entro l'omonimo centro cittadino - non ha conteggiato tra i propri ricavi 2012 quelli trasferiti allo stesso dalla società Acsm Agam Reti Gas Acqua S.p.a. - gestore del servizio di acquedotto non aggregato ai fini della predisposizione tariffaria MTI - la quale fattura agli utenti il servizio di fognatura per conto del Comune di Brunate; in particolare avendo il Comune di Brunate dichiarato i citati ricavi come transazione tra gestori in via di aggregazione (nonostante la Acsm Agam Reti Gas Acqua S.p.a. non fosse un gestore aggregato o in via di aggregazione) tali ricavi sono stati erroneamente detratti ai fini della determinazione del moltiplicatore tariffario unico ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del MTI; inoltre, in violazione degli articoli 9, comma 1 del MTI nonché dei punti 3.4.2 della determinazione 2/2012 TQI e contestualmente dell'articolo 5, commi 1 e 2 della deliberazione 643/2013/R/idr, il Comune di Brunate ha omesso di dichiarare tra i ricavi 2012 da articolazione tariffaria considerati per la definizione del ricavo stimato ai fini della predisposizione tariffaria MTI, quelli relativi al servizio di fognatura; in particolare, nella citata nota del 20 novembre 2017 Como Acqua ha dichiarato che *“Per il Comune di Brunate invece l'EGA fa presente che da un confronto con i dati forniti dalla soc. ACSM-AGAM, il Comune per mero errore materiale non ha allocato tali ricavi nel file MODCO, comunicando solo i dati dei costi del servizio, pensando che la comunicazione dei ricavi fosse corrispondente con i dati forniti da ACSM – AGAM spa.”* (doc. 5.1.b e 5.1.e allegati alla *check list* nonché *“risposta chiarimenti punto 3.4”* della relazione allegata alla nota del 20 novembre 2017);
 - in violazione dell'articolo 10, comma 2, del MTI, **Alto Seveso S.r.l.** - gestore del servizio di depurazione di parte delle utenze del Comune di Como - non ha conteggiato tra i propri ricavi 2012 quelli trasferiti alla stessa dalla società Acsm Agam Reti Gas Acqua S.p.a. - gestore del servizio di acquedotto non aggregato ai fini della predisposizione tariffaria MTI - la quale fattura agli utenti il servizio di depurazione per conto di Alto Seveso S.r.l.; in particolare avendo Alto Seveso S.r.l. dichiarato i citati ricavi come transazione tra gestori in via di aggregazione (nonostante, come detto, la Acsm Agam Reti Gas Acqua S.p.a. non fosse un gestore aggregato o in via

di aggregazione) tali ricavi sono stati erroneamente detratti ai fini della determinazione del moltiplicatore tariffario unico ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del MTI (doc. 5.1.b e 5.1.e allegati alla *check list* nonché "risposta chiarimenti punto 3.4" della relazione allegata alla nota del 20 novembre 2017);

- in violazione dell'articolo 5, commi 1 e 2, della deliberazione 643/2013/R/idr e dell'articolo 10, comma 2, del MTI, l'**Azienda Servizi Integrati Lambro S.p.a.** - gestore della depurazione delle acque provenienti dal territorio dell'ATO di Lecco per conto del gestore del SII di tale ATO (Idrolario S.r.l, ora Lario Reti Holding S.p.a.) - ha indicato ricavi derivanti dalla vendita del servizio di depurazione a Idrolario S.r.l. per l'anno 2012, difforni dai dati di bilancio, peraltro non ricompresi nel calcolo dei ricavi ai fini della predisposizione tariffaria MTI (Doc. 5.1.c allegato alla *check list* e Doc. "3.8_ASIL SPA_ATO_LC_Definitiva_Schede rilevazione dati 2012_2013_Det AEEGSI 2_14_AZIENDE" allegato alla nota del 20 novembre 2017).

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- l'articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 93/11 attribuisce all'Autorità il potere di disciplinare, con proprio regolamento, nel rispetto della legislazione vigente in materia, i procedimenti sanzionatori di sua competenza nonché i casi in cui, con l'accordo dell'impresa destinataria dell'atto di avvio del procedimento sanzionatorio, possono essere adottate modalità procedurali semplificate di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie;
- in attuazione dell'articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 93/11, l'articolo 5, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com prevede che nei casi in cui gli elementi raccolti dagli Uffici sorreggano sufficientemente la fondatezza delle contestazioni, il Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni, fatti salvi i diritti di contraddittorio e difesa, può individuare, nella determinazione di avvio del procedimento sanzionatorio e sulla base delle evidenze acquisite, l'importo della sanzione che potrebbe essere irrogata all'esito del procedimento; alla determinazione di avvio sono allegati i documenti presenti nel fascicolo su cui si basa la contestazione;
- nei casi di cui al citato articolo 5, comma 1, entro trenta giorni dalla comunicazione della determinazione di avvio, il destinatario della stessa può:
 1. effettuare il pagamento della sanzione nella misura di un terzo di quella quantificata nella determinazione di avvio, rinunciando alle ulteriori formalità del procedimento, il che, unitamente alla cessazione delle condotte contestate, produce l'estinzione del procedimento sanzionatorio (articolo 5, commi 2 e 3, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com);
 2. in alternativa al punto precedente, proseguire con il procedimento nelle forme ordinarie con i connessi diritti di contraddittorio e difesa, ma con

facoltà del Collegio dell'Autorità di irrogare, nel provvedimento finale, una sanzione di ammontare anche più elevato di quella quantificata nella presente determinazione (articolo 5, comma 5, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com).

RITENUTO CHE:

- gli elementi acquisiti costituiscano presupposto per l'avvio di tre procedimenti sanzionatori, ai sensi dell'art. 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95, nei confronti del Comune di Brunate, di Alto Seveso S.r.l. e dell'Azienda Servizi Integrati Lambro S.p.a.;
- le conseguenze delle condotte in contestazione verranno considerate, altresì, nell'ambito della successiva predisposizione tariffaria;
- gli elementi acquisiti, essendo altresì sufficienti a sorreggere la fondatezza delle contestazioni, consentono, ai sensi dell'articolo 5 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, di quantificare, nella presente determinazione di avvio, l'importo delle sanzioni che potrebbero essere irrogate all'esito dei procedimenti secondo i criteri di cui all'articolo 11 della legge 689/81 e di cui all'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com e, in particolare, tenendo conto che:
 - quanto al criterio della *gravità delle violazioni*, le condotte dei gestori di cui all'Allegato A al presente provvedimento contrastano con la regolazione del SII prescritta a garanzia dell'effettività e della certezza del sistema tariffario nonché della completezza e correttezza delle informazioni da rendere all'Autorità per l'esercizio delle proprie funzioni;
 - con riferimento all'*opera svolta dagli agenti per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze delle violazioni* e alla *personalità degli agenti*, non si riscontrano circostanze rilevanti;
 - in merito alle *condizioni economiche degli agenti*, risulta che dagli ultimi bilanci, ove disponibili, relativi al 2016 o al 2017, i gestori di cui all'Allegato A al presente provvedimento abbia conseguito i fatturati ivi indicati;
- gli elementi sopra esposti consentono, allo stato delle attuali evidenze istruttorie, di determinare le sanzioni nelle misure come indicate nell'Allegato A al presente provvedimento.

DETERMINA

1. di avviare tre procedimenti sanzionatori nei confronti dei gestori di cui all'Allegato A al presente provvedimento, di cui forma parte integrale e sostanziale, per accertare, nei termini di cui in motivazione, le violazioni della regolazione tariffaria del SII e irrogare la relativa sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'art. 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95;

2. di quantificare, ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 93/11 e dell'articolo 5, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, l'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie così come indicate nell'Allegato A al presente provvedimento;
3. di allegare, ai fini delle comunicazioni di cui al punto 11, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, i documenti presenti nei fascicoli su cui si basano le contestazioni di cui al precedente punto 1;
4. di avvisare che i destinatari della presente determinazione, entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della stessa, possono:
 - i) ai sensi dell'articolo 5 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, rinunciando alle ulteriori formalità del procedimento, effettuare il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura pari ad un terzo del valore di quella quantificata al precedente punto 2, utilizzando il modello "F23" (recante codice ente "QAE" e codice tributo "787T"), mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane S.p.a., oppure direttamente al concessionario del servizio di riscossione, ai sensi del decreto legislativo 237/97;
 - ii) in alternativa al punto precedente, proseguire con l'ordinario procedimento sanzionatorio avviato con il presente provvedimento, con facoltà del Collegio di irrogare, nel provvedimento finale, una sanzione di ammontare anche più elevato di quella quantificata al punto 2 della presente determinazione;
5. di prevedere che il pagamento della sanzione amministrativa ridotta di cui al punto 4 (i) – che dovrà essere comunicata all'Autorità mediante l'invio di prova documentale – determini, ai sensi dell'articolo 5 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, l'estinzione del procedimento sanzionatorio avviato con la presente determinazione;
6. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera k) e dell'articolo 14, comma 3, dell'Allegato A e del punto 1.7 dell'Allegato B alla deliberazione 57/2018/A nonché del punto 4 della deliberazione 658/2016/A e del punto 2 della deliberazione 58/2018/A, il responsabile dei procedimenti è il Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni;
7. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 4bis, comma 2, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, il termine di durata delle istruttorie è di 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento;
8. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 4bis, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, i termini per l'adozione dei provvedimenti finali sono di 100 (cento) giorni, decorrenti dal termine delle istruttorie di cui al precedente punto 7;
9. di avvisare che le comunicazioni, di cui all'articolo 33 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, possono essere inviate tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo sanzioni-impegni.aeegsi@pec.energia.it e di invitare, altresì, i partecipanti al presente procedimento a comunicare, nel primo atto utile, l'eventuale casella di PEC o altro indirizzo (nel solo caso di assenza di indirizzo PEC) presso cui ricevere le comunicazioni relative ai procedimenti sanzionatori avviati col presente provvedimento;

10. di avvisare che i soggetti che hanno titolo per partecipare ai procedimenti, ai sensi dell'articolo 8 dell'Allegato A della deliberazione 243/2012/E/com, possono presentare alla Direzione Sanzioni e Impegni richiesta di accesso agli atti dei procedimenti, secondo le modalità di cui al precedente punto 9;
11. di comunicare il presente provvedimento ai gestori di cui all'Allegato A al presente provvedimento mediante PEC agli indirizzi ivi indicati nonché all'Ufficio d'Ambito di Como mediante PEC all'indirizzo aato@pec.provincia.como.it e di pubblicarlo sul sito *internet* dell'Autorità www.arera.it.

9 maggio 2018

Il Direttore
avv. Michele Passaro